

# NOVITÀ

## Cybersecurity: scatta l'ora dell'aggiornamento annuale per i soggetti NIS



**Avv. Miriam Zulli**  
zulli@studionervizulli.it

in



**Dott. Emanuele Filippo Ciulla**  
ciulla@studionervizulli.it

in

**Entro il 31 maggio 2025, tutti i soggetti NIS già registrati sulla piattaforma ACN dovranno aggiornare e comunicare informazioni chiave, tra cui i dati dei componenti degli organi direttivi, i recapiti PEC personali, gli indirizzi IP utilizzati e i servizi offerti nell'UE. La nuova Determinazione ACN disciplina le modalità operative e introduce l'obbligo di designare un sostituto punto di contatto, rafforzando la trasparenza e la sicurezza informatica.**

### Introduzione

I soggetti pubblici e privati, che, entro il 28 febbraio 2025, hanno provveduto a registrarsi sulla piattaforma digitale resa disponibile dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ("ACN") e che hanno ricevuto formale notifica da parte dell'ACN di inserimento nell'elenco dei soggetti essenziali o importanti ai sensi del Decreto NIS (al Decreto legislativo n. 138/2024), entro il 31 maggio 2025, sono chiamati, a fornire e aggiornare le seguenti informazioni:

- a) lo spazio di indirizzamento IP pubblico e i nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto NIS;
- b) ove applicabile, l'elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto NIS;
- c) i responsabili di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto NIS, indicando il ruolo presso il soggetto NIS e i loro recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono;
- d) un sostituto del punto di contatto, indicando il ruolo presso il soggetto NIS e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono.

Al fine di meglio specificare gli adempimenti imposti ai soggetti NIS, l'ACN è intervenuta con la Determinazione n. 136117 del 10 aprile 2025 (nel prosieguo, "**Determinazione**").

Vediamo nel dettaglio cosa sarà necessario segnalare all'ACN.

## L'elenco dei componenti degli organi di amministrazione e direttivi del soggetto NIS – Obbligo di comunicare la Pec Personale

I soggetti NIS (senza distinzione alcuna tra soggetti importanti ed essenziali), devono indicare l'elenco dei componenti degli organi di amministrazione e direttivi, quali persone fisiche, responsabili ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del Decreto NIS. Per "*organi di amministrazione e direttivi*" si intendono le persone fisiche che compongono gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, ivi inclusi, laddove presenti, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dei soggetti NIS. Specificatamente, i soggetti NIS, tramite il portale ACN, devono elencare il codice fiscale e l'indirizzo PEC personale delle persone fisiche che compongono gli organi di amministrazione e direttivi. Questi ultimi, accettano tale indicazione accedendo al portale ACN, secondo la procedura telematica indicata nella richiesta inviata al loro indirizzo PEC (art. 16, Determinazione).

## Il Sostituto Punto di Contatto

Come principale adempimento, i soggetti NIS devono designare (e comunicare all'ACN) il sostituto punto di contatto. Quest'ultimo è una persona fisica, distinta dal punto di contatto, designato con apposita delega del legale rappresentante del soggetto NIS. Il sostituto punto di contatto supporta il punto di contatto nell'esercizio delle proprie funzioni, può interloquire direttamente con l'ACN e può effettuare sulla piattaforma NIS le medesime azioni del punto di contatto (art. 5, Determinazione).

## Le ulteriori informazioni da comunicare all'ACN

Oltre alle informazioni precedentemente elencate, tutti i soggetti NIS devono indicare:

- ove applicabile, l'elenco dei servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina NIS che il soggetto NIS offre nell'UE e indicando in quali Stati membri (art. 15, co. 3, lett. c), Determinazione);
- lo spazio di indirizzamento IP pubblico e dei nomi di dominio, ovvero gli indirizzi IP pubblici e statici e i nomi di dominio che i soggetti NIS hanno in uso o nella propria disponibilità in forza di contratti o accordi con fornitori di servizi Internet (ISP), Registri Internet Regionali, fornitori di servizi di registrazione di nomi di dominio o altre organizzazioni deputate alla loro fornitura sulla base delle normative e degli accordi nazionali, europei e internazionali vigenti;
- l'elenco degli eventuali accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica, ovverosia gli accordi di cui all'articolo 17, comma 2, del Decreto NIS (a tal proposito, segnaliamo la Determinazione dell'ACN n. 136118/2025 del 10 aprile 2025 con la quale l'ACN ha stabilito le modalità con cui i Soggetti NIS devono notificare all'ACN la loro partecipazione agli accordi di condivisione).

## Segreteria e Operatore

È fatta facoltà ai soggetti NIS di nominare una segreteria e un operatore. La segreteria è la persona fisica che svolge funzioni di supporto al punto di contatto e al sostituto punto di contatto per promuovere l'efficace interlocuzione con l'ACN. L'operatore, invece, è la persona fisica che svolge funzioni di supporto al punto di contatto e al sostituto punto di contatto, operando sui servizi NIS.

## Conclusione

La numerosa platea dei soggetti NIS, entro il 31 maggio 2025, attraverso una dettagliata procedura telematica, è chiamata ad avviare il c.d. processo per l'aggiornamento delle informazioni. Esso consiste, in sintesi, nella comunicazione all'ACN, tramite il portale ACN, di una serie di informazioni.

Il mancato o tardivo aggiornamento delle informazioni sopra delineate, è punito ai sensi dell'art. 38 del decreto NIS (art. 2, determinazione ACN n. 136117/2025).

Data la specificità delle informazioni richieste, suggeriamo di prestare debita attenzione non solo alla normativa primaria (Decreto NIS) ma – soprattutto – anche a quella secondaria, rappresentata dalle Determinazioni del Direttore generale dell'ACN e dalle FAQ, pubblicate sul sito dell'ACN. Infatti, l'ACN, per volontà della stessa legge (art. 40, co. 5, Decreto NIS), è l'Autorità nazionale competente NIS che definisce, *inter alia*, gli obblighi dei soggetti NIS.

**Hai bisogno di supporto per adempiere agli obblighi previsti dal Decreto NIS? Lo Studio Legale Andrea Nervi e Miriam Zulli è a disposizione per supportare i soggetti NIS nell'adempimento degli obblighi previsti dal Decreto NIS fornendo consulenza in merito all'interpretazione della normativa vigente, alla predisposizione informazioni, alla corretta designazione dei soggetti responsabili e alla gestione dei rapporti con l'ACN.**

**Per maggiori informazioni o per richiedere un'assistenza dedicata, è possibile contattare lo Studio ai consueti recapiti.**